

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Bonante Stefano -
Costituzione in giudizio - Mandato all'avv. Bruno Buonfrate di
Taranto.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 6 (sei) del mese di novembre, alle ore
09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Bonante Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Martino di Bari e avv. Martino Margiotta di Taranto, inteso ad ottenere l'annullamento del concorso pubblico indetto dall'AMAT per la copertura del posto di Capo Ripartizione "Affari Generali", liv. 2°, e, conseguentemente, l'immediata assunzione del ricorrente con contratto di formazione lavoro;
- atteso che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 13 novembre p.v.;
- atteso che il ricorso è infondato in quanto non sussistono le motivazioni per l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra l'AMAT e il Bonante;
- ritenuto, quindi, doversi costituire in giudizio;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio, per le motivazioni in narrativa esplicitate, avverso il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Bonante Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Martino di Bari e dall'avv. Martino Margiotta di Taranto, affidando il mandato di difesa dell'Azienda all'avv. Bruno Buonfrate, con studio in Taranto alla via Duca degli Abruzzi;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP, a favore del citato professionista a titolo di anticipazione in c/ spese legali;
- di porre la presuntiva spesa di £ 2.000.000, oltre a IVA e CAP, salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

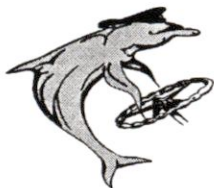


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **6 NOV. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 11/novembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2659/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

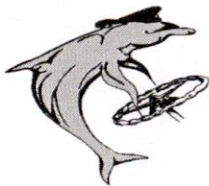
Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 6 e 11 novembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 266.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A. C. C. C.
12.11.97



Taranto lì, 6/novembre/1997

Prot. n° : Dir./...*2625/97*

Egr.

Avv. Bruno Buonfrate

Via Duca degli Abruzzi

TARANTO

Le comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, con deliberazione n° 261 adottata in data odierna, Le ha conferito il mandato per la costituzione in giudizio avverso il ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dal sig. Bonante Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Martino di Bari e dall'avv. Martino Margiotta di Taranto, inteso ad ottenere l'annullamento del concorso per la copertura del posto di Capo Ripartizione Affari Generali, con contratto di formazione lavoro, indetto dall'AMAT.

Tanto premesso, trasmettiamo, allegato alla presente, il ricorso in originale, nonchè ogni documentazione utile alla questione di cui trattasi.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Francesco Lucibello)

studio legale
avv. teodoro martino
via putignani, 291 - tel. 5235656
70122 bari

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
degli avv. ri BARBARO - CURCI - MARGIOTTA - PELLU
Via Nitti, 2 74100 TARANTO
Tel. 099/4590590 Fax 4590877

20015/97

COPIA

PRETURA DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art.700 c.p.c.

Il dott. BONANTE Stefano, nato a Bari il 03.05.1958, residen-
te in Mola di Bari alla via I.Silone n.16, rapp.to e difeso
dagli avv.ti Teodoro MARTINO e Martino Margiotta nonché e-
lett.te dom.to presso lo Studio di quest'ultimo in Taranto
alla via Nitti n.2, come da mandato in calce al presente ri-
corso.

Ricorrente

c o n t r o

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (A.M.A.T.)

Convenuta

E

REGIONE PUGLIA

Convenuta

premette

1) Con ordine di servizio n.7/3 del 7.2.97 (prodotto) l'AMET
- Gestione Autolinee Regionali - comunicava ai propri dipen-
denti la nota prot.n.26/646 del 3.2.97 inviata dalla Regione
Puglia - Assessorato Trasporti - con la quale in ossequio al-
la L.R. n.13 del 5.8.93, art.3 (prodotta) si segnalava la ne-
cessità di copertura mediante ricorso alla mobilità di posti
disponibili presso l'A.M.A.T.: in particolare n.1 Capo Ripar-
tizione Affari Generali e Pubbliche Relazioni - liv.2°
stessa azienda richiedente indicava, quali requisiti per la
copertura del posto vacante, la laurea in Giurisprudenza,
Scienze Politiche ed Economia e Commercio per assunzione con

Depositata in Cancelleria

19 SET. 1997

CANCELLIERE

285 P5

Mod. A

L. 7500

2360

Totale L. 9860

300

Totale L. 17270

30 OTT. 1997

1

A.M.A.T. - TARANTO
Arriva 31 OTT. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

contratto formazione lavoro della durata di due anni; l'Assessore Regionale invitava, pertanto, l'azienda destinataria della nota a comunicare i nominativi, con relativi requisiti, di eventuale personale in esubero e disponibile al trasferimento alle dipendenze dell'AMAT.

2) A seguito di ciò l'AMET faceva conoscere "la disponibilità del proprio agente BONANTE Stefano già bigliettaio (qualifica per la quale è in esubero) ed attualmente inquadrato nella qualifica di conducente di linea in prova, a ricoprire il posto di Capo Ripartizione suddetto - liv.2°, al quale, risultando in possesso del titolo di studio richiesto (Laurea in Scienze Politiche), potrebbe accedere tramite riqualificazione da conseguire con la prevista formazione" (cfr. parte narrativa delibera della G.R. n.1225 del 25.3.97 prodotta): ciò in perfetta consonanza con il terzo comma dell'art.3 cit. L.R. n.13/93 che testualmente prevede "anche con il ricorso alla riqualificazione".

3) Tuttavia la citata delibera della G.R. aggiungeva che il previsto contratto di formazione lavoro non appariva applicabile al sig. Bonante "quanto meno per superamento del limite di età (32 anni)"; su tale erroneo presupposto concludeva piallescamente autorizzando l'AMAT all'assunzione delle unità lavorative richieste segnalando "per le valutazioni di propria competenza" le disponibilità al trasferimento (cfr. ibidem).

4) Com'è noto la più volte citata normativa regionale fa divieto alle aziende, destinatarie di contributo di esercizio e con più di 25 dipendenti (l'AMAT), di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della G.R. che dovrà accertare l'impossibilità della copertura dei posti vacanti mediante il ricorso alla mobilità tra le aziende di trasporto.

Orbene, a parte l'equivoca dizione "non appare applicabile" e la ambigua conclusione "autorizza" e "segnala le disponibilità", non v'è dubbio che detta autorizzazione non potesse essere rilasciata in presenza di tali disponibilità in quanto il limite di età previsto per l'applicabilità dei contratti di formazione lavoro è stato superato con delibera n.6 del 5.9.95 della Commissione Regionale per l'Impiego della Puglia (a ciò autorizzata dall'art.18 - comma 11 del D.L. 326/95) che lo elevava a quarantacinque anni con effetto fino al 31.12.1997 (cfr. provv.to prodotto).

5) A seguito di esposto del sig. Bonante la Regione Puglia con delibera di G.R. n.3580 del 24.6.97 (prodotta) prendeva atto della "svista": le unità segnalate "devono intendersi in possesso del requisito dell'età", ma nulla dichiarava in ordine all'autorizzazione ad assumere (revocata o no?) e soprattutto aggiungendo "fatte salve le eventuali diverse valutazioni e determinazioni della Direzione Aziendale AMAT in base alla normativa ex R.D. n.148/1931/Regol. alleg. A".

Ancora una volta la Regione adottava formulazioni ambigue e pilatesche ed evitava di accertare l'impossibilità della copertura dei posti vacanti mediante il ricorso alla mobilità tra le aziende di trasporto secondo quanto previsto inequivocabilmente dalla norma regionale!

6) Con successivo esposto e lett.re racc.te del 16.7.97 nn.949, 947, 945, 946 (prodotte) dirette sia agli Organi Regionali che all'AMAT si segnalava l'illegittimità delle deliberazioni adottate e l'assoluta infondatezza del richiamo normativo al R.D. n.148.1931 (prodotto) che appare fuori luogo per le seguenti considerazioni.

A) Per i servizi di trasporto regionale, l'autorizzazione alle assunzioni, "in deroga ai limiti di età", spetta agli organi regionali in virtù dell'art.15 del D.P.R. 14.1.1972 n.5 così come chiarito dalla circ.min.31.3.1972 prot.n.938 (prodotta) la quale al punto D/1 del titolo 2 testualmente recita:

"2) Settore del personale delle aziende concessionarie.

Le funzioni amministrative statali che in questo settore vengono delegate alle Regioni, sono quelle concernenti la vigilanza sul personale dipendente da aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto di competenza regionale.

L'esercizio di dette funzioni comporta, pertanto, l'adozione da parte delle Regioni a statuto ordinario, dei provvedimenti seguenti: (omissis) 1) l'autorizzazione di assunzioni in de-

roga ai limiti di età (art.10 dell'all.A del R.D. 148 e art.65 D.P.R. 28 giugno 1955 n.771)".

B) Il testo normativo si riferisce all'assunzione in prova del personale viaggiante e non a quello impiegatizio com'è reso evidente dal riferimento all'Ispettorato Compartimentale o Ufficio Distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione inserito dall'art.65 D.P.R. n.771/1955 che ha modificato il predetto art.10 del R.D. n.148/1931;

C) Peraltro non può che interpretarsi restrittivamente tale disposizione normativa chiaramente in contrasto stridente, non soltanto con il generale orientamento legislativo (l.n.288/1978, l.n.127/97 e relativa circolare Min.Lavoro n.75/1997) ma anche con la specifica disposizione della Comm.Reg. per l'Impiego della Puglia che assurge al rango di legge per effetto del cit.D.L. n.326/95.

7) Ma, nonostante tutto ciò sia stato notificato sia alla Regione che all'AMAT, quest'ultima comunicava con racc.ta pervenuta il 4.8.97 (prodotta) d'aver indetto "Concorso pubblico per la copertura con contratto di formazione lavoro di 1 posto di Capo Ripartizione Affari Generali".

L'indizione di detto concorso è illegittima per violazione dell'art.3 - comma 3° della Legge Regionale n.13 del 5.8.1993: manca, infatti, il presupposto dell'impossibilità della copertura del posto vacante mediante il ricorso alla mobilità tra aziende di trasporto.

Poichè la Regione Puglia non ha potuto attestare detta impossibilità o manca una valida autorizzazione regionale ad assumere o l'assunzione doveva farsi con ricorso alla mobilità e non con indizione di pubblico concorso per esami.

Ciò premesso il sig. Bonante, come sopra rappresentato,

c h i e d e

che la S.V. voglia dichiarare nullo e improduttivo di effetti il concorso pubblico indetto dall'AMAT; ordinare alla medesima, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, l'immediata assunzione del ricorrente con contratto di formazione lavoro sussistendone tutti i requisiti di legge e personali.

In via d'urgenza e con decreto inaudita altera parte: ordinare all'AMAT la immediata sospensione del concorso e l'instaurazione in via provvisoria del rapporto di formazione lavoro nei confronti del sig. Bonante Stefano poichè sussiste fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritti in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Infatti appare evidente dalle considerazioni in narrativa il "fumus boni iuris"; mentre il "periculum in mora" è rappresentato dal limite temporale del 31.12.1997 posto all'elevazione del limite di età per la stipulazione dei contratti di formazione lavoro della citata delibera della Comm. Regionale per l'Impiego.

L'irreparabilità del danno deriva dalla assoluta preminenza

della "formazione" e riqualificazione professionale rispetto all'aspetto economico del contratto: invero al lavoratore che svolgeva mansioni di bigliettaio ed attualmente svolge quelle di conducente di linea in prova, a seguito del conseguimento della laurea (in pendenza del rapporto di lavoro) e con la formazione professionale specifica che il contratto instaurando gli conferirebbe, sarebbero aperte possibilità di lavoro assai più elevate sotto il profilo della specifica professionalità di livello direttivo, nello stesso settore nel quale ha svolto e continua a svolgere la sua attività lavorativa. Al confronto, del tutto marginali appaiono gli eventuali miglioramenti retributivi che potrebbe conseguire in pendenza del contratto, specie con riferimento alla durata solo biennale del rapporto ed all'esito, certo non scontato (specie in considerazione delle presenti vicende giudiziarie), di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.

La perdita della presente occasione di una riqualificazione professionale così elevata è certamente irreparabile perchè dopo pochi mesi il limite di età ripristinato non gli consentirebbe di sfruttarne altre; detta perdita causerebbe un danno certamente non quantificabile nè qualificabile in termini economici e costituirebbe la violazione di principi costituzionalmente ed inviolabilmente sanciti.

Lo stesso espletamento del concorso, creando una legittima aspettativa a vantaggio del vincitore, in evidente buona fede,

non farebbe altro che rendere ulteriormente grave ed irreparabile il danno arrecato.

Pertanto ci si riporta alle richieste che precedono chiedendone l'integrale accoglimento.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Poichè la decisione del Giudicante potrebbe comportare come presupposto la parziale o totale disapplicazione di atti amministrativi (delibere G.R. Puglia citata), lo stesso chiede

- qualora il sig. Giudice del Lavoro lo ritenga opportuno e/o necessario - di poter notificare il presente ricorso anche alla Regione Puglia, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, affinchè fornisca chiarimenti e partecipi al giudizio.

In via istruttoria: con il deposito del ricorso vengono prodotti i documenti citati in narrativa ed elencati nell'indice del fascicolo di parte.

Salvezze tutte all'esito dell'avverso comportamento processuale.

Bari-Taranto, 16 Settembre 1997

- avv. Teodoro Martino -

- avv. Martino Margiotta -

MANDATO: nomino gli avv.ti Teodoro MARTINO e Martino Margiotta, miei procuratori e difensori nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado; conferisco loro ogni facoltà di legge incluse quelle di conciliare, transigere e quietanzare. Eleg-

go domicilio in Taranto alla via Nitti n.2.

(Stefano Bonante)

Stefano Bonante
E' autentica

- avv. Martino Margiotta -

- avv. Teodoro Martino -

Teodoro Martino

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 13.11.97
ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li ~~23.10.97~~ 23.10.97

Il Pretore

Il Cancelliere

[Signature]

[Signature]

Copia conforme all'originale

Taranto 29 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Cosimo Mauro)

Cosimo Mauro

URC

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTRETTUALE DI TARANTO - AMMINISTRAZIONE

Ad istanza di _____

scrittura _____

ho _____ / AMAT in persona del

Presidente pro tempore VIA CESARE BATTISTI 657

abitante in _____ n. _____

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato _____
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

N. 3410/497

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO